



“Carta dei diritti e dei doveri dell'ammalato”

I diritti e i doveri che sono di seguito elencati sono l'espressione dei principi tratti da norme di diritto internazionale che trovano piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale (art. 2, 3, 32):

- *Carta dei diritti del malato* adottata dalla CEE in Lussemburgo nel maggio 1979;
- *Carta dei 33 diritti del cittadino* redatta durante la prima sessione pubblica dei diritti del malato, in Roma 29 giugno 1980;
- Art. 25 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*;
- Art. 11 e 13 della *Carta sociale europea* 1961;
- Art. 12 della *Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali* 1966;
- *Risoluzione n. 23 dell'OMS* 1970.

I Diritti

- Il paziente ha il **diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione**, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
- Il paziente ha il **diritto di essere sempre individuato con il proprio nome e cognome** (a meno che non desideri mantenere l'anonimato) e non col numero del letto o peggio ancora col nome della propria malattia e che venga usato il *Lei* se interpellato.
- Il paziente ha **diritto ad ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni** dalla stessa erogate e alle relative modalità di accesso. Egli deve poter identificare immediatamente il personale sanitario che lo cura.
- Il paziente ha **diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete** e comprensibili circa la diagnosi della malattia, la terapia proposta e la relativa prognosi.
- Il paziente, salvo i casi di urgenza, nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la sua salute, **ha diritto di ricevere le notizie che gli permettono di esprimere un consenso prima di essere sottoposto a terapie o interventi o trattamenti di tipo diagnostico** che comportino rischi o disagi. Se il sanitario ritiene inopportuno fornire informazioni dirette al paziente le può fornire ai familiari o a coloro che esercitano la potestà tutoria, salvo che il paziente in precedenza non abbia già espresso il suo diniego in proposito.
- Il paziente ha il **diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi**, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente (minore, stato comatoso, ecc.) le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui sopra;
- Il paziente ha il **diritto di ottenere che i dati relativi alla malattia e ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti**.
- Il paziente ha il **diritto di proporre e inoltrare reclami** che devono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.

I Doveri

- Il cittadino quando, malato, accede in una struttura sanitaria dell'U.L.S.S. è invitato ad avere un **comportamento responsabile** in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri ammalati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si trova.
- L'accesso in ospedale o in un'altra struttura sanitaria esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di **fiducia e di rispetto** verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale.
- E' un dovere di ogni paziente **informare tempestivamente** i sanitari sulla propria volontà di rinunciare, secondo la propria volontà, a particolari cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
- Il cittadino è tenuto al **rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi** che si trovano all'interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
- Chiunque si trovi in una struttura sanitaria della ULSS è chiamato al rispetto dei regolamenti interni, in particolare degli **orari previsti per le visite** dei parenti e conoscenti, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sanitaria programmata e favorire la **quiete e il riposo** degli altri pazienti. Per motivi igienico-sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza, è indispensabile evitare l'affollamento intorno al letto.
- Ai **minori di dodici anni** è vietato fare visita agli ammalati in reparto, per motivi di prevenzione igienico-sanitaria nei loro confronti, a meno che non prevalgano situazioni di particolare risvolto emotivo, che vanno fatte presenti al personale sanitario.
- In situazioni di particolare necessità, le visite all'ammalato, al di fuori dell'orario prestabilito, dovranno essere autorizzate con **permesso scritto rilasciato dal Primario** o da una persona da lui delegata. In tal caso il familiare deve cercare di favorire la massima collaborazione con tutti gli operatori sanitari, ma comunque lo stesso non potrà mai essere o ritenersi un sostituto di nessuno di loro.
- E' doveroso **rispettare il riposo** sia diurno che notturno degli altri degenti; è necessario evitare quindi qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto,...). Per coloro che desiderano svolgere eventuali attività ricreative sono disponibili le sale soggiorno presenti all'interno dei vari reparti e possibilmente usare gli spazi per questo predisposti presenti in reparto.
- In ospedale come in tutti gli ambienti pubblici è **vietato fumare**.
- I pazienti e loro familiari per spostarsi all'interno della struttura ospedaliera **utilizzeranno i percorsi (ascensori e accessi) a loro riservati**;
- L'Ospedale informa l'utente sulla propria organizzazione sanitaria tramite appositi opuscoli che il paziente ha il **dovere di leggere**.